

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 204

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(*Relatore* COCIANCICH)

approvata nella seduta del 24 maggio 2017

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RELATIVO ALL'USO DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE
SCHENGEN PER IL RIMPATRIO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL
CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (COM (2016) 881 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 31 maggio 2017
—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	6

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento,

premesso che:

la proposta introduce l'obbligo di registrazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) di tutte le decisioni di rimpatrio, al fine di facilitare il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti nell'Unione europea,

ricordato che:

il SIS è un sistema di informazione a supporto dei controlli alle frontiere esterne Schengen e della cooperazione di polizia e giudiziaria di ventinove Paesi europei. Contiene attualmente circa 70 milioni di registrazioni, concernenti informazioni sulle persone che non hanno diritto di entrare o soggiornare nello spazio Schengen, sulle persone ricercate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, nonché informazioni su determinate categorie di oggetti smarriti o rubati,

considerato, in particolare, che:

la proposta prevede l'introduzione e il trattamento nel SIS, sotto forma di segnalazioni, dei dati relativi ai cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio nonché lo scambio di informazioni supplementari su tali segnalazioni, affinché tali decisioni acquistino visibilità in tutta l'Unione europea e se ne possa rafforzare l'esecuzione;

quanto alle modalità e ai tempi di inserimento delle segnalazioni nel SIS, il regolamento prevede che la segnalazione sia inserita immediatamente, non appena adottata la decisione nei confronti del soggetto interessato e che debba contenere indicazioni relative al termine per la partenza volontaria nonché alla sospensione o al rinvio dell'allontanamento. Se non vi è motivo di ritenere che ciò possa compromettere la finalità delle procedure di rimpatrio, si dovrebbe preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere al rimpatriando un termine per la partenza volontaria;

il regolamento prevede, inoltre, che ciascuno Stato membro designi un'autorità responsabile per lo scambio di informazioni supplementari sulle segnalazioni inserite riguardo a cittadini di Paesi terzi, nel contesto dei rimpatri e del soggiorno irregolare;

dispone, altresì, che gli Stati membri confermino la partenza del cittadino oggetto di una segnalazione allo Stato membro che ha inserito

la segnalazione stessa, al fine di consentire alle autorità che emettono ed eseguono le decisioni di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio. Sono previste, inoltre, verifiche sistematiche in uscita per garantire che sia comunicata l'effettiva partenza dal territorio di tutti i cittadini di Paesi terzi interessati;

sono enunciate le disposizioni applicabili in caso di inosservanza dell'obbligo di rimpatrio e sono definite le procedure necessarie per prevenire e risolvere divergenze o decisioni confliggenti fra Stati membri;

ulteriori disposizioni riguardano la cancellazione delle segnalazioni, il trasferimento di dati a Paesi terzi a condizioni rigorose, nonché l'individuazione dei soggetti ai quali è consentito l'accesso alle segnalazioni riguardanti i rimpatri,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

valutato, altresì, che:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure nell'ambito della politica comune dell'immigrazione, intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. La citata lettera c) riguarda specificamente l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di estendere l'utilizzo obbligatorio, in tutti gli Stati membri, del sistema informatico SIS, a supporto del monitoraggio e dell'esecuzione per le decisioni di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti nell'Unione europea, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta si limita a disporre le misure necessarie a conseguire il predetto scopo, lasciando gli Stati membri liberi di adottare, caso per caso, in consultazione tra loro, le eventuali decisioni o misure da intraprendere nei confronti delle persone che non hanno provveduto a rientrare nel loro Paese d'origine,

si pronuncia in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

si rileva l'opportunità di tenere conto della raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, «per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE», e della comunicazione COM(2017) 200, «per una politica dei rimpatri più efficace nell'Unione europea – Un piano d'azione rinnovato», al fine di valutare ulteriori margini di riduzione del crescente divario tra il numero di cittadini

di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti e il numero di quelli effettivamente rimpatriati,

con riferimento alla particolare criticità della posizione dell'Italia, si segnala la necessità di richiamare al rispetto dei doveri di solidarietà nei confronti dei Paesi di primo ingresso, particolarmente gravati dal fenomeno migratorio, mediante un coinvolgimento adeguato degli altri Stati membri nella gestione delle fasi più critiche dell'ingresso dei migranti e nel pieno rispetto degli obblighi in materia di ricollocazione.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ROMANO)

17 maggio 2017

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta introduce l'obbligo di registrazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) di tutte le decisioni di rimpatrio, al fine di facilitare il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti nell'Unione europea;

ricordato che il SIS è un sistema di informazione a supporto dei controlli alle frontiere esterne Schengen e della cooperazione di polizia e giudiziaria di ventinove Paesi europei. Contiene attualmente circa 70 milioni di registrazioni, concernenti informazioni sulle persone che non hanno diritto di entrare o soggiornarne nello spazio Schengen, sulle persone ricercate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, nonché informazioni su determinate categorie di oggetti smarriti o rubati;

considerato che la proposta in titolo è accompagnata dalla proposta COM(2016) 882, che abroga e sostituisce il regolamento di istituzione del SIS II (regolamento (CE) n. 1987/2006) prevedendo l'obbligo e non più la mera facoltà di inserimento dei divieti di ingresso, e dalla proposta COM(2016) 883, che migliora l'uso del SIS ai fini di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

considerato, in particolare, che la proposta:

– all'articolo 3, introduce l'obbligo, per gli Stati membri, di registrare decisioni di rimpatrio emesse ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, (recepita con il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129), al fine di rendere tali decisioni visibili in tutta l'Unione europea e quindi poterne monitorare l'adempimento. L'obbligo è esteso anche alle indicazioni sui termini di scadenza per la partenza volontaria, nonché alle decisioni di sospensione o rinvio dell'esecuzione del rimpatrio;

– all'articolo 6, paragrafo 2, nel rispetto dei diritti fondamentali, prevede la cancellazione dei dati personali dopo aver ricevuto la conferma dell'avvenuto rimpatrio. Tuttavia, in base alla proposta COM(2016) 882

(articolo 24, paragrafo 3), contestualmente al rimpatrio, lo Stato membro ha l'obbligo di inserire nel SIS la segnalazione di divieto di ingresso;

– all'articolo 7, definisce le procedure da applicare quando un cittadino di un Paese terzo, oggetto di una segnalazione di rimpatrio, è individuato e fermato in un altro Stato membro. In tal caso è prevista l'immediata consultazione dello Stato membro che ha emesso il rimpatrio, «per stabilire senza indugio l'azione da intraprendere»;

– all'articolo 8, stabilisce le procedure nel caso in cui uno Stato membro stia valutando la possibilità di concedere un permesso di soggiorno a un soggetto nei confronti del quale sia presente nel SIS una segnalazione di rimpatrio;

– all'articolo 12, prevede l'accesso ai dati del SIS per tutte le autorità degli Stati membri responsabili dell'adozione delle decisioni di rimpatrio, comprese quelle competenti per l'identificazione dei cittadini di Paesi terzi, nonché Europol e la Guardia costiera e di frontiera europea;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure nell'ambito della politica comune dell'immigrazione, intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. La citata lettera *c*) riguarda specificamente l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di estendere l'utilizzo obbligatorio, in tutti gli Stati membri, del sistema informatico SIS, a supporto del monitoraggio e dell'esecuzione per le decisioni di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti nell'Unione europea, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo, lasciando gli Stati membri liberi di adottare, caso per caso, in consultazione tra loro, le eventuali decisioni o misure da intraprendere nei confronti delle persone che non hanno provveduto a rientrare nel loro Paese d'origine.

A tale riguardo, si segnala l'opportunità di tenere conto della raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, «per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE», e della comunicazione COM(2017) 200 «per una politica dei rimpatri».

tri più efficace nell'Unione europea – Un piano d'azione rinnovato», al fine di valutare ulteriori margini di riduzione del crescente divario tra il numero di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti e il numero di quelli effettivamente rimpatriati.